

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3264 del 06/06/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1653 DEL 07/04/2021, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL PER L'ATTIVITÀ DI "COSTRUZIONI STRADALI, PRODUZIONE INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO T.SE, VIA AGAZZANO N. 12, LOC. NOCE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3384 del 06/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1653 DEL 07/04/2021, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL PER L'ATTIVITÀ DI "COSTRUZIONI STRADALI, PRODUZIONE INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO T.SE, VIA AGAZZANO N. 12, LOC. NOCE.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1653 del 07/04/2021, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano con provvedimento conclusivo prot. n. 2922 del 15/04/2021, (acquisito al prot. ARPAE n. 58491 del 15/04/2021), per l'attività di "costruzioni stradali, produzione inerti e conglomerati bituminosi" svolta dalla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL (C.F./P.Iva 00111180337) nello stabilimento ubicato in comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Agazzano n. 12 - Loc. Noce, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi, scarichi **S1** ed **S2** di acque reflue industriali sul suolo e scarico **S5** di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Fiume Trebbia";
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL (C.F./P.Iva 00111180337 - sede legale in Rottofreno (PC), Loc. San Nicolò snc), relativamente alla matrice "rifiuti", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 57230 del 26/03/2025 (pratica Sinadoc 11947/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006);

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 66777 del 08/04/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- con nota prot. n. 66733 del 08/04/2025 ARPAE SAC Piacenza ha richiesto al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza la relazione tecnica relativamente alla matrice “rifiuti”;

- con nota prot. n. 68592 del 10/04/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica favorevole per la matrice “rifiuti”, con prescrizioni;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 8 del 30/05/2025 sinadoc 11947/2025) risulta che:

- la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai fini dell'adeguamento al D.M. n. 127 del 28/06/2024;
- i codici EER oggetto di adeguamento al D.M. n. 127/2024 sono:
 - 170504 terre e rocce, diversi da quelle di cui alla voce 170503 escluse quelle provenienti da siti di bonifica;
 - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voci 170901; 170902; 170903;
- i suddetti rifiuti di cui ai codici EER 170904 e EER 170504, autorizzati alla messa in riserva (R13), risultano rientrare tra le tipologie ammissibili per la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. n. 127/2024 e che il loro recupero in R5 (con produzione di aggregati), resta sottoposto all'esecuzione di campagne di attività svolte da impianti terzi regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., da insediarsi presso l'area di messa in riserva e previa le dovute comunicazioni per il loro corretto svolgimento o, in alternativa, al loro avvio presso altri impianti autorizzati;
- non vi sono variazioni in termini dei codici rifiuti, delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) e dei quantitativi istantanei e annuali già autorizzati;
- nulla muta in ordine alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti di cui al codice EER 170302 che già deve sottostare a quanto previsto dal D.M. n. 69/2018;
- in riferimento alla planimetria richiamata al punto 6, lettera e), della vigente AUA, i rifiuti attualmente autorizzati alla messa in riserva (R13) sono già stoccati separatamente per codice EER;
- la Ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dalla società IMQ S.r.l. (Registrazione N° 0021.2025 emessa in data 07/01/2025) con la quale si attesta che la ditta ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma ISO 14001 e ISO 45000 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e che dispone, in particolare, di “Procedura Operativa Interna - Accettazione rifiuti speciali non pericolosi recuperabili all'impianto di messa in riserva (operazione R13) per il loro

successivo avvio a recupero (R5)", che soddisfa i contenuti previsti dal Decreto n. 127/2024 in ordine alle "Verifiche sui rifiuti in ingresso" previste in Allegato 1, lettera b) al Decreto stesso;

- alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter procedere all'accoglimento dell'istanza di adeguamento al D.M. 127/2024 dell'AUA vigente, per l'attività di recupero (R5) e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

RISCONTRATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica di cui trattasi può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL (C.F./P.Iva 00111180337) per l'attività di "*costruzioni stradali, produzione inerti e conglomerati bituminosi*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Agazzano n. 12 - Loc. Noce;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1653 del 07/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo prot. n. 2922 del 15/04/2021 (acquisito al prot. ARPAE n. 58491 del 15/04/2021), per l'attività di "*costruzioni stradali, produzione inerti e conglomerati bituminosi*" svolta dalla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI SRL (C.F./P.Iva 00111180337) nello stabilimento ubicato in comune di Gragnano Trebbiense (PC), via Agazzano n. 12 - Loc. Noce, **sostituendo il punto 6 del dispositivo con il seguente:**

"6. di impartire, per quanto attiene l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

6.1 Operazioni di Messa in riserva R13, aree di quarantena e stoccaggio di End of Waste

a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 170904), stoccaggio istantaneo massimo **25.000 t** e con il limite di stoccaggio annuo di **25.000 t/anno**;

7.6 - conglomerato bituminoso (EER 170302), stoccaggio istantaneo **44.000 t** – stoccaggio annuo **44.000 t/anno**;

7.31 bis - terre e rocce di scavo (EER 170504), stoccaggio istantaneo **27.760 t** – stoccaggio annuo **27.760 t/anno**;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **96.760 t** e con il limite di **96.760 t/anno**;

c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

d) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

e) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria denominata "Planimetria generale aggiornata al 28/12/2018";

f) le aree di stoccaggio di cui al precedente punto dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER, ben delimitate, ed essere distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime/EoW;

g) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. dell'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);

6.2 Operazioni di recupero R5: prescrizioni generali

a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto citati in premessa e riportati nella sottostante tabella:

Codice EER	Descrizione	R13	R5 (1)
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica	x	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	x	

R5 (1) = cod. EER per i quali è prevista la produzione di EoW ai sensi del D.M. n. 69/2018

b) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

c) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati/granulato di conglomerato bituminoso devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;

6.3 Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. 28/06/2024, n. 127

a) qualora i rifiuti di cui ai codici EER 170504 e EER 170904 vengano sottoposti a trattamento:

- propedeuticamente all'eventuale esecuzione delle campagne di attività di trattamento (R5) svolte da impianti terzi regolarmente autorizzati, la Ditta dovrà garantire la disponibilità delle debite aree di quarantena e di deposito degli EoW ottenuti (che saranno individuate nella planimetria allegata alla Comunicazione di campagna di trattamento del mezzo mobile);
- in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo, pertanto, terreni e rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedura di bonifica;
- dovrà essere predisposto un sistema di archiviazione che assicuri la tracciabilità di ogni lotto di aggregato recuperato. Per ciascun lotto dovranno essere raccolti, conservati e resi facilmente consultabili: il relativo numero identificativo, il Documento di Trasporto (DDT), la Dichiarazione di Conformità e i rapporti di prova associati;

6.4 Operazioni di recupero R5 sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose): Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. 28/03/2018, n. 69

a) l'attività di recupero R5 sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose), relativa alla produzione di conglomerato bituminoso a caldo ed alla produzione di materiali per costruzioni stradali, non potrà superare le 44.000 t/anno. Qualora l'attività sia finalizzata alla "produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego di costruzioni di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali", non potrà superare le 27.900 t/anno (18.600 m³). Tale quantitativo deve comunque essere compreso nel limite totale imposto di 44.000 t/anno;

b) i rifiuti identificati nel codice EER 170302, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69 e in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;

c) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 2 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 4 del D.M. n. 69/2018;

d) ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;

e) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora, invece, non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 69/2018, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");

f) dovrà essere mantenuta la compilazione del registro di produzione (vidimato dagli uffici ARPAE) in cui vengono indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 – serie da 1 – 7), la data di svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione, l'eventuale quantità materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024 oggetto di miscelazione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l. o ceduto a terzi con l'indicazione della Ditta destinataria nonché i quantitativi del granulato di conglomerato bituminoso utilizzati per la produzione del "misto cementato";"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 1653 del 07/04/2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo prot. n. 2922 del 15/04/2021, (acquisito al prot. ARPAE n. 58491 del 15/04/2021), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense, per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense, con provvedimento conclusivo prot. n. 2922 del 15/04/2021, (acquisito al prot. ARPAE n. 58491 del 15/04/2021);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali

autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.